



AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "A.T.O. BRENTA"

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

SEDUTA del 08/11/2012

Immediatamente eseguibile

N. DI REG. 47

N. DI PROT. 1663 del 08/11/2012

OGGETTO: APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO A ETRA SPA IN COMUNE DI NOVE. SCIoglimento DELLA GESTIONE.

L'anno 2012 (duemiladodici), il giorno 8 (otto) del mese di novembre alle ore 15.00 presso la sede operativa del Consorzio, Borgo Bassano n. 18 – Cittadella, si è riunito il Consiglio di Amministrazione:

Presidente:	GIOS Andrea	P
Consiglieri:	GASTALDON Mirco	P
	MIATELLO Renato	P
	OLIVO Rossella	P
	RACHELLA Germano	P

Assume la Presidenza Andrea GIOS nella sua qualità di Vice Presidente dell'Autorità d'Ambito il quale, accertata la sussistenza del numero legale, invita il Consiglio a deliberare.

Partecipa alla riunione il Direttore Giuseppina Cristofani.

Partecipa alla riunione / in rappresentanza del Collegio dei Revisori.

Il Consiglio di Amministrazione adotta quindi la deliberazione nel testo più avanti verbalizzato.

IL VICE PRESIDENTE DELL'AUTORITA' D'AMBITO

ANDREA GIOS

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione:

Facciate n. 6

Allegati n. /

IL VICE PRESIDENTE

ANDREA GIOS

IL DIRETTORE

GIUSEPPINA CRISTOFANI

Publicata nelle forme di legge all'Albo on-line dell'A.T.O. per giorni 15 consecutivi dal 08/11/2012 al 23/11/2012

N. 810 reg. Albo

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AUTORITA' D'AMBITO BRENTA

PREMESSO che:

- il D.Lgs. n. 152/2006, Parte III[^], ed in particolare l'art. 147, prevede che i Servizi Idrici Integrati siano riorganizzati sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali definiti dalle Regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994 n. 36;
- la Regione Veneto con L.R. 27 marzo 1998 n. 5 aveva individuato gli Ambiti Territoriali Ottimali, disciplinando le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni e le Province ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli Enti Locali medesimi e i Soggetti Gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare i Servizi Idrici Integrati;
- che in attuazione della allora vigente L.R. 5/98 con atto in data 16/03/2000, n. 28857 di rep., registrato in data 21/03/2000, si è costituito il Consorzio denominato "Autorità d'Ambito ATO Brenta";
- la L.R. 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e la L.R. 30 marzo 1995 n. 15 individuano le competenze relative all'approvazione dei progetti del Servizio Idrico Integrato;
- la L.R. 7 novembre 2003 n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche", come modificata dalla L.R. n. 17 del 20/07/2007, inserisce tra i lavori di interesse regionale "i lavori affidati dai soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato previsti dalla legge regionale 27 marzo 1998 n. 5 in relazione ai quali la programmazione ed approvazione dei progetti preliminari e definitivi spetta alle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale individuate dalla legge medesima";

RICORDATO che:

- con deliberazione di Assemblea n. 18 del 24.7.2002 ATO Brenta – in accoglimento dell'istanza formulata in data 31.5.2002 dai Comuni dell'area bassanese, tra cui il Comune di Nove - ha deliberato di procedere alla salvaguardia della gestione di Brenta Servizi S.p.a. (unitamente alla gestione di Altopiano Servizi S.r.l. e Seta S.p.a.), includendo il Comune di Nove all'interno del territorio servito dall'ente salvaguardato Brenta Servizi,

- con deliberazione n. 25 del 28.11.2002 ATO Brenta ha approvato la convenzione con gli enti salvaguardati ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 5/98, sottoscritta avanti notaio in data 20.12.2002 n. rep. 123055 della Provincia di Vicenza;

- con note del 28.12.2005 e del 26.1.2006 è stata comunicata all'ATO la costituzione della società ETRA S.p.a. a seguito di scissione parziale dei compendi gestionali delle società Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.a. e Seta S.p.a.;

- in particolare, il Comune di Nove, con deliberazione di C.C. n. 31 del 21.6.2005, ha approvato il suddetto progetto di aggregazione e di riorganizzazione tra le società Brenta Servizi

S.p.a., Altopiano Servizi S.r.l. e Seta S.p.a., e la costituzione della società ETRA S.p.a., diventando proprietario di una quota di partecipazione in ETRA pari a 0,254%;

- con deliberazione n. 7 del 14.3.2006 A.T.O. Brenta ha dato atto del subentro di ETRA S.p.a. a Brenta Servizi S.p.a., ad Altopiano Servizi S.r.l. e a Seta S.p.a. nei rapporti convenzionali in corso, ed ha affidato ad ETRA la gestione del servizio idrico integrato per il periodo di trent'anni dall'approvazione del Piano d'Ambito, ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. C), del T.U.E.L.,

- in data 31.1.2007, poiché il Comune di Nove non provvedeva allo scioglimento dell'esistente e non salvaguardata gestione del servizio idrico sul proprio territorio comunale, ATO Brenta ha diffidato il Comune di Nove a provvedere, entro trenta giorni, al trasferimento della gestione del servizio al gestore ETRA Spa, con l'avvertimento che, in caso di inadempimento, avrebbe provveduto in sostituzione in forza dell'art. 11 della LR n. 5/98;

- con deliberazione n. 19 del 14.12.2007 A.T.O. Brenta ha approvato l'aggiornamento del Piano d'Ambito, comprensivo delle attività e degli interventi da realizzare in tutti i Comuni facenti parte dell'Ambito, tra cui il Comune di Nove, e del relativo Piano Economico Finanziario;

- in data 19.12.2007 l'Assemblea di A.T.O. Brenta ha approvato la convenzione di affidamento del servizio idrico integrato, e con la sottoscrizione della stessa, avvenuta nello stesso giorno, il servizio è stato definitivamente confermato ad ETRA S.p.a. su tutto il territorio di ATO Brenta, Comune di Nove compreso;

- in data 21.4.2009 il Comune di Nove ha trasferito al gestore ETRA Spa solo la gestione del servizio di fognatura e di depurazione;

- in data 13.4.2011 A.T.O. Brenta ha inviato al Comune di Nove una nuova diffida a provvedere, entro trenta giorni, al trasferimento completo della gestione relativa al servizio idrico integrato ad ETRA S.p.a., con l'avvertimento che, in caso di inadempimento, avrebbe provveduto in sostituzione;

- con nota prot. n. 362 del 12.03.2012 A.T.O. Brenta ha convocato una conferenza di servizi, ai sensi degli artt. 14 e segg. L. n. 241/1990, al fine di esaminare i vari interessi pubblici coinvolti in relazione al trasferimento della gestione del Servizio idrico integrato nel Comune di Nove (in particolare, dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua) da Novenergia Srl al gestore ETRA Spa e per l'assunzione delle conseguenti determinazioni;

- nel corso della suddetta conferenza di servizi si è verificata la possibilità che il Comune di Nove ed ETRA Spa addivenissero ad un accordo transattivo al fine di definire i reciproci rapporti relativi al subentro nella gestione del servizio di acquedotto nel Comune di Nove,

- in data 8.10.2012 A.T.O. Brenta ha dichiarato chiusa la suddetta conferenza di servizi, nella quale nessun accordo è stato raggiunto, prendendo atto che il Comune di Nove ribadiva la vigenza della concessione in essere a Novenergia (considerando la stessa previgente alla L. n.

36/94) e che in subordine riteneva di inoltrare una richiesta di parere regionale anche ex art. 8 della L.R. n. 17/2012 sulla base di quanto rappresentato nella propria bozza di proposta transattiva acquisita agli atti, mentre ETRA Spa dava atto che non era stato raggiunto alcun accordo con il Comune di Nove e confermava la propria bozza di accordo di transazione acquisita agli atti, ferma restando l'imprescindibilità del subentro di ETRA nella gestione del servizio.

CONSIDERATO che:

- il Comune di Nove dal 1992 ad oggi eroga alla propria popolazione, per mezzo della società di sua proprietà denominata Novenergia Srl (già Metano Nove Srl), il servizio idrico, senza che la suddetta gestione sia stata salvaguardata o mantenuta in forza di alcun titolo;

- in particolare, la gestione del servizio da parte della società Novenergia non può essere considerata una gestione "pre-esistente" ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. n. 36/94, atteso che alla data di entrata in vigore della L. n. 36/1994 il Comune di Nove non aveva nemmeno sottoscritto con la società Metano Nove – ora Novenergia - la convenzione di gestione.

- in ogni caso, anche a voler ritenere che la gestione – pur non convenzionata – comunque esistesse e dovesse essere mantenuta ai sensi del cit. art. 10, comma 3, della L. n. 36/94, il suo mantenimento non poteva che avvenire "*fino alla scadenza della relativa concessione*", senza nessuna possibilità di attribuire rilievo a tal fine alla proroga a vent'anni della durata della concessione disposta dal Comune di Nove solo con deliberazione n. 80/1994, successivamente all'entrata in vigore della L. n. 36/94;

- la gestione da parte della società Novenergia non è nemmeno una gestione salvaguardata ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 5/98 e dell'art. 9, comma 4, della L. n. 36/94, avendo anzi il Comune di Nove, insieme ai Comuni dell'area bassanese, presentato istanza diretta a chiedere la salvaguardia del solo gestore Brenta Servizi Spa;

VISTO l'art. 11 della LR n. 5/98, il quale prescrive che "*entro sessanta giorni dal subentro dei nuovi soggetti gestori, gli enti locali proprietari partecipanti all'ambito provvedono allo scioglimento delle gestioni non salvaguardate. In caso di inadempimento da parte degli enti locali proprietari, provvede, previa diffida, l'Autorità d'Ambito competente*";

VISTO l'art. 13 della L.R. n. 17/2012 in forza del quale le Autorità d'Ambito continuano ad operare, fino alla loro cessazione, sulla scorta delle disposizioni della LR n. 5/98 (anche se abrogata dalla medesima L.R. n. 17/2012);

RITENUTO che continuano pertanto a spettare ad A.T.O. Brenta i poteri di cui al citato art. 11 della L.R.V. n. 5/98,

CONSIDERATO CHE:

- la diffida da ultimo inviata al Comune di Nove è rimasta senza riscontro, non avendo effettuato il Comune di Nove il richiesto trasferimento;

- nessun esito ha prodotto al riguardo la conferenza di servizi indetta da A.T.O. Brenta con nota del 12.3.2012;

- l'art. 8 della L.R. n. 17/2012 da ultimo invocato dal Comune di Nove nella citata conferenza di servizi non può trovare rilievo nel caso di specie, atteso che – a prescindere dal fatto che la norma non risulta applicabile, ad oggi non essendo istituiti i Consigli di Bacino - in ogni caso non sussistono nel territorio del Comune di Nove “*particolari ragioni di natura territoriale e amministrativa*” tali da giustificare un nuovo e autonomo affidamento del servizio idrico integrato ad un gestore diverso da ETRA Spa (unico soggetto già affidatario del servizio idrico integrato nell'ambito Brenta in forza degli atti sopra richiamati)

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 48;

VISTA la proposta del Direttore;

DATO ATTO che in ordine alla presente proposta di deliberazione sono stati espressi pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nei termini di legge,

DELIBERA

1. di disporre lo scioglimento della gestione del servizio idrico integrato (quanto alle attività di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua) nel Comune di Nove da parte della società Novenergia a far data dal 30 novembre 2012. Entro i trenta giorni successivi a tale data, alla gestione cessata deve subentrare la gestione del servizio da parte della società ETRA spa, unica affidataria del servizio idrico integrato nell'ambito Brenta ai sensi della convenzione sottoscritta il 19.12.2007 in forza di atto di pari data di ATO Brenta;
2. di disporre a tal fine che, entro lo stesso termine, devono essere trasferiti dal Comune di Nove e dalla società Novenergia nella disponibilità di ETRA spa tutti i beni necessari allo svolgimento del servizio nonché tutti i documenti necessari. Si diffidano fin d'ora il Comune di Nove e la società Novenergia a non turbare la regolarità del servizio pubblico negando il trasferimento dei beni e documenti sopra indicati o negando comunque la propria collaborazione al subentro alla gestione cessata.

3. di incaricare il Direttore di ATO Brenta di curare l'attuazione della presente delibera assumendo ogni iniziativa necessaria e coordinando l'attività di subentro alla gestione cessata nei termini di cui al punto 2. Il Direttore, in particolare, deve curare l'individuazione dei beni e documenti da trasferire nella disponibilità di ETRA spa in quanto necessari al subentro nella gestione. Dei beni trasferiti verrà redatto apposito stato di consistenza dal nuovo gestore in contraddittorio con il gestore cessato e con il Comune di Nove.
4. di dare atto che quanto disposto nella presente delibera in ordine allo scioglimento della gestione di Novenergia e al subentro da parte di ETRA spa non comporta trasferimento delle posizioni debitorie e creditorie, rimanendo altresì impregiudicati i rapporti economici tra gestore cessato e nuovo gestore connessi al subentro nella gestione (che potranno essere definiti tra i medesimi).
5. di notificare il presente provvedimento al Comune di Nove, a Novenergia srl , a Etra spa;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Veneto e alla Provincia di Vicenza;
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Parere in ordine alla regolarità tecnica

Si esprime parere: favorevole

Cittadella, 08/11/2012

Il Direttore

D.ssa Giuseppina Cristofani



Il Vice Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di assicurare la continuità di gestione delle strutture dell'Ambito.

Il Consiglio di Amministrazione, approva l'immediata eseguibilità del provvedimento.